

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Omesso esame di un fatto storico

L'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia.

### Cassazione civile, sezione quinta, ordinanza del 24.08.2018, n. 21099

...omissis...

1. Primo motivo: "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 9, comma 1, in ordine alla applicabilità del regime IVA alle operazioni di intermediazione oggetto di accertamento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)".

Il ricorrente lamenta l'errore di diritto della sentenza impugnata che ha ritenuto assoggettabile all'IVA le provvigioni per l'intermediazione dal medesimo svolta,

escludendo che si trattasse di servizi di intermediazione internazionali, non imponibili, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 9, comma 1, n. 7, sulla base di una presunta stabile organizzazione, in Italia, ssssssss.a., beneficiaria dell'intermediazione, fondata su elementi di fatto non conosciuti dal contribuente o, comunque, a lui non opponibili.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Il rilievo critico in esso enunciato non attiene a specifiche violazioni di legge, ma, piuttosto, a profili di fatto ed è volto a sollecitare, da parte della Corte, un nuovo, inammissibile, giudizio di merito, in contrapposizione a quello formulato dalla CTR, con valutazione insindacabile in sede di legittimità (Cass. 31/03/2017, n. 8327).

2. Secondo motivo: "Omessa motivazione circa la quantificazione dei presunti maggiori ricavi (art. 360 c.p.c., n. 5).

Violazione e falsa applicazione dell'art. 1748 c.c., con riferimento anche alle clausole contrattuali intervenute tra il ricorrente e propri committenti (art. 360 c.p.c., n. 3). Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, in relazione alla sussistenza dei presupposti ivi indicati; violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 (art. 360 c.p.c., n. 3)".

Si denuncia, in primo luogo, la carenza di motivazione della sentenza impugnata che, da un lato, ha ritenuto corretto l'ammontare del "fatturato intermediato dal ricorrente", ma, dall'altro, ha disconosciuto la validità della percentuale delle provvigioni, che l'Ufficio aveva fissato nella misura del 30,88%.

Sotto diverso profilo, si fa valere l'errore di diritto della sentenza impugnata che, per la quantificazione del fatturato realizzato tramite l'intermediazione del ricorrente, ha fatto riferimento al contenuto dell'avviso di accertamento, privo di motivazione e non corredato della necessaria documentazione di riscontro.

2.1. Il motivo, nella sua complessa articolazione, è inammissibile.

Con riferimento al vizio motivazionale, è il caso di ricordare il costante orientamento della Corte, al quale s'intende aderire, secondo cui: "L'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 (conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il fatto controverso, costituito dall'esistenza di una contabilità presso terzi, non fosse di per sè decisivo)" (Cass. 4/10/2017, n. 23238).

Nella specie, la censura è priva di specificità e non indica, con chiarezza, quale sia il fatto storico, principale o secondario, risultante dagli atti di causa, oggetto di discussione tra le parti, e avente carattere decisivo, idoneo a determinare un esito diverso della controversia, che la sentenza impugnata abbia omesso di esaminare.

Per quanto attiene, invece, alla dedotta violazione di legge della sentenza, derivante dalla quantificazione del fatturato (realizzato tramite l'intermediazione del ricorrente) sulla base di un avviso di accertamento lacunoso, osserva la Corte che la doglianza non soddisfa il principio dell'autosufficienza, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in mancanza di riproduzione, nel corpo del ricorso per cassazione, dell'atto impositivo

che si assume carente che, per di più, nemmeno è allegato al ricorso, come prescritto dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

3. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

pqm

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagare le spese del giudizio di legittimità all'Agenzia delle entrate, liquidandole in Euro 5.600,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2018